

STATUTO

ART 1

È costituita l'Associazione denominata

PIETRO CASAGRANDE - ONLUS

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare

ART 2

2.1 L'Associazione ha sede in Verona Vicolo Pietrone 1/a

2.2 L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanza, uffici onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità

ART 3

3.1 L'Associazione che non ha fini di lucro, si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociali, mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, in favore di soggetti sofferenti affetti da patologie, della valorizzazione e assistenza di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;

3.2 L'Associazione promuove e organizza eventi, manifestazioni ovvero qualsivoglia attività destinata alla raccolta fondi finalizzata alla beneficenza nei confronti degli enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori previsti dall'art 10 del decreto 460/97 così come modificato dalla legge n. 2 del 29 gennaio 2009;

3.3 Le finalità di solidarietà sociale di cui al 3.1 comprendono altresì rapporti di collaborazione e sostegno con Paesi stranieri, mediante accordi finalizzati di beneficenza e di aiuti umanitari.

ART 4

4.1 L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro effettuare le seguenti attività connesse, funzionali alla realizzazione delle attività istituzionali:

- a) organizzare ed effettuare attività di formazione di figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di assistenza sociale e socio sanitaria a favore esclusivamente di soggetti svantaggiati in conformità alla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998;
- b) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una completa e corretta assistenza di soggetti affetti da patologie, prevalentemente ma non esclusivamente di sofferenti affetti da tumore, e di soggetti socialmente e/o economicamente disagiati;
- c) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca, la assistenza di soggetti sofferenti affetti da patologie, prevalentemente ma non esclusivamente di sofferenti affetti da tumore, la valorizzazione, assistenza e istruzione di soggetti socialmente e/o economicamente disagiati;
- d) garantire la collaborazione ad altri enti ed organizzazioni aventi finalità analoghe od affini per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi;

4.2 L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del primo comma dell'art 10 del D.Lgs 469/97 ad eccezione di quelle ad essa direttamente

ART 5

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo ed ha una struttura democratica.

ART 6

Il patrimonio è costituito da ogni bene mobile e immobile che provenga alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ART 7

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di ammissione a socio da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Gestione, i contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte del socio. Il socio dimissionario e che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono eventuali disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) dai contributi di enti pubblici, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- f) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- g) da contributi di organismi internazionali;
- h) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- m) dai corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART 8

Possono essere associati dell'Associazione persone giuridiche, associazioni ed enti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza e idee religiose che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

Gli associati vengono ammessi quali membri dell'Associazione previa domanda motivata al Consiglio di gestione, il quale provvederà all'iscrizione nell'apposito registro.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta e si perfeziona con il pagamento della quota di ammissione; l'adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La domanda di iscrizione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Gli associati maggiori di età hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, di essere informati sull'attività svolta e di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

La quota associativa è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, ed è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati svolgono la loro attività all'interno dell'Associazione concorrendo a perseguire le finalità dell'art 3 del presente Statuto, in modo personale, spontaneo e gratuito, avendo però il diritto di essere rimborsati ai sensi di legge delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si può avvalere altresì di soggetti esterni legati ad essa da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, e ciò nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione.

ART 9

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

Soci fondatori

Soci ordinari

Soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito fattivamente alla costituzione dell'Associazione.

Almeno un membro del consiglio di Gestione deve appartenere ai soci fondatori.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni enti, che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio di Gestione.

Sono soci onorari coloro che si sono distinti per meriti particolari nella realizzazione delle attività dell'Associazione; la decisione del riconoscimento spetta al Consiglio di Gestione.

Coloro che ottengono questo riconoscimento sono esonerati dal pagamento della quota associativa così come possono esserlo parzialmente o integralmente, gli appartenenti a enti o associazioni che contribuiscono in modo rilevante alle attività associative.

ART 10

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di gestione con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o di regolamenti o delibere assembleari o del Consiglio di gestione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né della restituzione delle quote e dei contributi versati.

Il socio dimissionario e che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

ART 11

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, beneficiano:

- del diritto di partecipare a tutte le attività sociali;
- del diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le modifiche dello statuto e dei regolamenti
- dell'elettorato attivo e passivo, secondo i criteri specificati dallo Statuto.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

ART 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio di Gestione
- Il Presidente
- il Tesoriere

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio di Gestione può deliberare a maggioranza dei suoi componenti la costituzione di altri Organi.

ART 13

Gli associati, iscritti nell'apposito registro, formano l'Assemblea

Gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali partecipano con diritto di voce e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti e rappresentati almeno la metà più uno degli associati, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida comunque sia il numero degli associati o dei voti delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina degli organi dell'Associazione
- all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti
- ad ogni altro argomento che il Consiglio di gestione intende sottoporre

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La pubblicazione sul sito ufficiale della Associazione negli stessi termini costituisce regolare convocazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di due associati.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa

ART 14

Il Consiglio di Gestione è composto da minimo tre a massimo sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, i quali svolgono la loro attività in maniera gratuita.

Il Consiglio di Gestione dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili per non più di quattro mandati consecutivi.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancar uno o più membri, il Consiglio di Gestione coopterà altri membri in sostituzione o integrazione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione che li ha cooptati.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso scritto inviato a ciascun membro, e in caso di urgenza

mediante invio di telegramma o tramite fax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente del Consiglio di gestione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi del Consiglio di Gestione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di gestione, validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed ha i seguenti poteri:

- è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea;
- provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

Il Consiglio di Gestione potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, il quale dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

ART 15

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, nominato tra i componenti del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Gestione.

Il Presidente e il Vicepresidente ricoprono tale carica in maniera gratuita.

ART 16

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di gestione, tra uno dei suoi membri, su indicazione del Presidente; deve avere la fiducia della maggioranza del Consiglio di gestione. I compiti del tesoriere sono definiti con delibera del Consiglio di Gestione e sono finalizzati all'amministrazione dell'Associazione, del suo patrimonio e della sua cassa.

ART 17

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Gestione sottoporrà all'assemblea il bilancio consultivo all'anno precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

L'Assemblea delibererà in merito ai bilanci secondo le modalità di cui all'art 13 del presente Statuto. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART 18

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art 27 del c.c.:

- quando le finalità dell'Associazione non vengono perseguite secondo le modalità espresse nel presente Statuto, sentito il Consiglio di gestione dell'Associazione;
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per altre cause di cui all'art 27 del c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa l'associazione provvederà a devolvere il patrimonio ad altra Onlus operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa disposizione imposta dalla legge.

ART 19

Foro competente è quello del luogo dove ha sede l'Associazione.

ART 20

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Aggiornato con le modifiche approvate nell'Assemblea del 27.10.2019